REP. N. CONTRATTO

tra ..... e ..... per l'affidamento del

"SERVIZIO DI SOCCORSO CON ELICOTTERO IDONEO AD ESEGUIRE OPERAZIONI HEMS, HSAR, HAA E HHO A SUPPORTO DEL SERVIZIO MEDICO D'EMERGENZA PER IL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA"

REPUBBLICA ITALIANA

.....

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, nella sede della Giunta Regionale della Campania sita in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, innanzi a me _____, _____, nella qualità di Ufficiale Rogante autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18/11/1923 n. 2440 sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827, in virtù del combinato disposto delle deliberazioni di Giunta Regionale del 15/01/2003 n. 2 e del 06/08/2009 n. 1384 e successiva proroga si sono costituiti:

1) La Regione Campania, c.f. 80011990639, di seguito denominata "Regione" o "S.A." (Stazione Appaltante), nella persona del dott. ……., nato a ……. il …./..../……., in qualità di _____, domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli alla via S. Lucia n. 81.

2) il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di seguito denominato RTI, di cui è capogruppo la Società (Società mandataria) / la Ditta ..... c.f. n..... nella persona dell'Amministratore Unico (o altra carica societaria) e legale rappresentante della Società capogruppo / Ditta Sig. ....., nato a .....(.....), il ..... e domiciliato per la carica presso la sede sociale sita in ..... alla via ..... n. .....

Verificato che detto RTI è stato costituito per atto pubblico redatto in data ....., Rep. n. ....., dal Notaio in .....(.....) dott. ..... dalle Società componenti il Ditta/RTI che sono: 1) .....(capogruppo), con sede in ..... alla via ..... n. .....; 2) ecc. Verificata, altresì, la regolarità delle certificazioni delle C.C.I.A.A. delle Società componenti il RTI, rilasciate dalla Camera di ..... per la Società (precisare per esteso la denominazione e ragione sociale della società), dalla Camera di ..... per la Società ecc; certificazioni tutte integrate dal nulla osta rilasciato ex art. 2 e 9 de D.P.R. 3/6/1998 n. 252 in esecuzione dell'art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575 e successive modifiche e integrazioni:

1) del ..... (indicare la data del certificato della CCIAA) nella cui sezione del Registro delle Imprese la Società (precisare per esteso la denominazione e la ragione sociale della società) risulta iscritta dal ..... al n. ..... e c.f. ....., R.E.A. n. .....; 2) del .....(indicare la data del certificato della CCIAA) nella cui sezione del Registro delle Imprese la Società (precisare per esteso la denominazione e la ragione sociale della società) risulta iscritta dal ..... al n. ..... e c.f. ....., R.E.A. n. .....ecc.

Verificato, ulteriormente, che il ....., ha prodotto, per le Società, le necessarie informazioni prefettizie 1) dell'Ufficio Territoriale del Governo di ..... (provincia), per la Società ....., agli atti del protocollo al n. ..... del .....; 2) per la Società ....., agli atti del protocollo al n. ..... del ..... ecc. in cui si informa che a carico delle Società tutte e dei componenti del Consiglio di amministrazione delle stesse non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'art. 10 co. 3, 4, 5 ter e art. 10 quater della L. 31/5/1965, n. 575 né cause interdittive di cui all'art. 4 del D.Lgs. 08/08/1994, n. 490.

Verificato, altresì, che ....., ha prodotto le richieste di informazioni antimafia per il R.T.I., presentate con nota del ..... prot. n. ....., all'Ufficio territoriale di Governo di ..... per la Società .....; con nota del ..... prot. n. ....., all'Ufficio territoriale di Governo di ..... per la Società .....; ecc.; all'Ufficio Territoriale di Governo di ....., per cui il Ditta/RTI medesimo, costituito dalle predette Società, stante il disposto dell'art. 11 co. 2 e 3 del D.P.R. 3/6/1998 n. 252, data l'urgenza, è comunque ammesso alla firma del predetto contratto, sotto condizione che, in caso di sussistenza di una causa di divieto indicata nel citato D.Lgs. 252/1998, lo stesso sarà revocato ipso iure.

ovvero

la (Società, Impresa individuale, ecc.) c.f. …… , di seguito denominata Società, nella persona del dott./sig. …….. nato a ……. (…….), il …… legale rappresentante della Società stessa in …… via…… n. …….. verificata la regolarità della certificazione C.C.I.A.A. di ……. nella cui Sezione …….. del registro delle Imprese la Società risulta iscritta al n. … e c.f. …….. e R.E.A. n. ……, certificazione integrata dal nulla osta rilasciato ex artt. 2 e 9 del D.P.R. 3/6/1998 n. 252 in esecuzione dell'art. 10 della L. 31/05/1965, n. 575 e s.m.i..

Verificato, ulteriormente, che il ..... ha prodotto, per la Società, la necessaria informazione prefettizia dell'Ufficio Territoriale del Governo di ..... (provincia), informazione inviata a detto Settore e agli atti del protocollo al n. ..... del ....., i cui si informa che a carico della Società e dei componenti del Consiglio di amministrazione della Stessa "non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'art. 10, co. 3,4 e 5 ter e art. 10 quater, co. 2 della L. 31/05/1965 né cause interdittive di cui all'art. 4 del D. L.gs. 08/08/1994, n. 490".

Articolo 1 - Premesse

Le parti accettano e confermano sotto la propria responsabilità le premesse che precedono quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente documentazione, costituente allegato al Contratto: il Capitolato, il DUVRI, l'offerta tecnica e l'offerta economica della Ditta/RTI. Tale documentazione è pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti. Le parti contraenti, per espressa richiesta, vengono dispensate dalla allegazione della richiamata documentazione al presente contratto, con la sola esclusione degli allegati di seguito elencati: 1) atto costitutivo del RTI e procura (allegato sub 1); DUVRI (allegato sub 2).

Il CIG è **7691982858**.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

La **Regione** affida alla Ditta/RTI, che accetta, l'incarico di svolgere il servizio di soccorso con elicottero idoneo ad eseguire operazioni HEMS, HSAR, HAA E HHO a supporto del servizio medico d'emergenza per il territorio della Regione Campania descritto nel Capitolato. L'appalto ha per oggetto l'affidamento e l'esercizio del servizio di soccorso sanitario con elicottero (elisoccorso) per la Regione Campania, comprensivo della messa a disposizione di n. 2 (due) elicotteri dello stesso tipo, opportunamente equipaggiati, delle relative attività di gestione necessarie per il sicuro, efficace ed efficiente espletamento del servizio da erogarsi nei modi e con i mezzi previsti dal Capitolato, secondo quanto dichiarato in offerta tecnica dalla Ditta/RTI Concorrente. I servizi aeronautici e accessori sono quelli riportati all'art. 2 del Capitolato. Il territorio di competenza del Servizio di Elisoccorso è, di norma, l'intero territorio della Regione Campania. Il servizio dovrà realizzarsi con l'impiego di 2 (due) elicotteri idonei a eseguire operazioni HEMS/HSR/HAA/HHO diurne e HEMS/HAA notturne, operazioni complete di recupero in cabina col verricello di soccorso ed equipaggiati con predisposizione galleggianti d'emergenza. Detti elicotteri, plurimotori, dovranno essere certificati da EASA/ENAC in categoria Trasporto o Normale in accordo con le norme aeronautiche SAR 29, o EASA CS 29, o FAR PART 29, in grado di garantire prestazioni in Classe 1 nelle configurazioni HEMS e/o HSR di cui al Capitolato, verso e dalle elisuperfici e aree che possono supportare le operazioni HEMS e/o HSR della Regione Campania (basi operative HEMS, destinazioni sanitarie, elisuperfici a servizio di strutture sanitarie, elisuperfici a servizio di comunità isolate) la cui rete è periodicamente trasmessa dalla Regione all'ENAC, con servizio diurno presso la base di Salerno - Aeroporto di Pontecagnano, col massimo di 12 ore e trenta minuti, e servizio H24 presso la base HEMS di Napoli - Ospedale Cardarelli.

Articolo 3 - Decorrenza e durata del contratto

Il presente contratto spiega la sua efficacia fra le parti a decorrere dalla data del …./…./…….

La Ditta/RTI, inderogabilmente, entro i _____ giorni successivi alla stipula del presente contratto, dovrà attivare il servizio contemporaneamente sulle basi operative di Napoli, elisuperficie dell'A.O.R.N. A. Cardarelli per il servizio H24, e Salerno c/o aeroporto di Pontecagnano, per il servizio diurno. Il servizio avrà una durata di 5

(cinque) anni fatta salva la facoltà della Regione Campania di modificare il contratto di appalto durante il suo periodo di efficacia, in conformità a quanto previsto dall'art. 106, co. 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 4 - Responsabile dei Rapporti contrattuali

Il Responsabile Unico del Procedimento verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. 49/2018. La Ditta/RTI è tenuta a nominare e comunicare alla Regione il Responsabile designato a svolgere il ruolo di interfaccia contrattuale con Il Responsabile Unico del Procedimento della Regione. Ogni variazione di designazione della figura del Responsabile della Ditta/RTI deve essere comunicata tempestivamente alla Regione.

Articolo 5 - Polizza fideiussoria ed assicurativa

La Ditta/RTI ha presentato garanzia definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fideiussoria del …….. n. …… stipulata con ……., di …….., per un importo pari a …….(……) del corrispettivo fissato dal contratto stesso. Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 del codice civile. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Ditta/RTI, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'incameramento della penale. La Regione ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Ditta/RTI per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. In ogni caso la Ditta/RTI è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La Ditta/RTI ha stipulato altresì con ....., la polizza di assicurazione ..... valida ed efficace sino alla data del ..... con un massimale di € ..... a copertura della responsabilità civile verso terzi per eventuali danni arrecati a persone, animali, suppellettili e cose, in dipendenza dell'esercizio del presente appalto, polizza che verrà rinnovata annualmente dalla Ditta/RTI fino alla scadenza del contratto.

Articolo 6 - Oneri ed obblighi a carico della Ditta/RTI

Oltre a quanto specificato nel Capitolato per la corretta esecuzione del servizio in argomento, sono da ritenersi compresi e compensati nei corrispettivi del contratto medesimo tutti gli oneri, obblighi e spese occorrenti per l'espletamento delle attività affidate, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario per la compiuta esecuzione del contratto, come di seguito indicati: 1) Il pagamento delle

spese di contratto, di registrazione, di imposte varie; 2) Il pagamento delle spese per il conseguimento di tutte le licenze, permessi, autorizzazioni necessarie all'espletamento del servizio; 3) il pagamento degli stipendi, indennità, ed ogni altra spesa relativa al personale di condotta e tecnico; 4) il pagamento delle spese per allacciamenti telefonici, elettrici, idrici ed ogni altro servizio necessario afferente alle basi operative e connesse utenze e consumi; 5) i versamenti a favore di ordini professionali e Casse di Previdenza ed Assistenza; 6) il pagamento degli oneri di maggiore spesa, derivanti dal ricorso della ..... ad altra ditta in caso di risoluzione del contratto per inadempienza da parte della Ditta/RTI o di sospensione dell'autorizzazione o della licenza alla Ditta/RTI; 7) Tutti gli oneri conseguenti alla sosta notturna, per motivi operativi (es. impossibilità di rientro in base nell'arco delle effemeridi, avverse condizioni meteorologiche ecc….) presso altro luogo, aeroporto, elisuperfici o base operativa; 8) Eventuali costi dei diritti aeroportuali, di atterraggio/decollo, di utilizzo di elisuperfici; 9) Ogni onere correlato agli obblighi assunti dalla Ditta/RTI per l'espletamento del servizio nonché tutti quelli direttamente o indirettamente riconducibili alle attività e prestazioni all'oggetto dell'appalto, come definito in Capitolato; 10) provvedere alla prestazione del servizio oggetto dell'affidamento, secondo le più elevate regole d'arte, in piena conformità alle previsioni tutte del contratto e dei suoi allegati ed alle disposizioni normative vigenti; 11) rispettare ed ottemperare a tutte le disposizioni normative in vigore anche successivamente alla stipula del contratto; 12) rispettare ed ottemperare a quanto specificamente previsto dal Capitolato. La Ditta/RTI dovrà adeguarsi, a proprie spese, dal punto di vista tecnico ed operativo, alle norme che regolano l'attività di HEMS e di elisoccorso in montagna e/o in mare, nonché ad ogni ulteriore disposizione degli organi competenti. In particolare, per le missioni HSR in montagna e/o in mare, la Ditta/RTI dovrà predisporre procedure approvate dall'ENAC. Tutti gli obblighi derivanti dall'osservanza di norme, condizioni e atti applicabili al Contratto, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti sono compresi e compensati nel corrispettivo del Contratto.

Articolo 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Nelle prestazioni oggetto del presente appalto, la ..... assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. In particolare, a tal fine, l'affidatario ha comunicato, con nota acquisita al prot. n..... il conto corrente bancario dedicato alla registrazione di tutti i movimenti finanziari connessi con l'oggetto del presente contratto, da effettuare mediante bonifico bancario al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compreso gli stipendi destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché i pagamenti destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, ferme restando le eccezioni di cui al sopra citato art. 3, comma 3 della legge n. 136/2010, e s.m.i. Gli estremi identificativi del conto corrente bancario, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti: Codice IBAN ....., e le persone delegate ad operare su detto conto corrente sono: ....., C.F. .....

In relazione a ciascuna transazione, su ogni strumento di incasso o pagamento deve essere riportato, il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'appalto oggetto del presente contratto. La mancata osservanza delle su

richiamate disposizioni nonché delle ulteriori disposizioni previste in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 della citata legge n. 136/2010 e s.m.i.

La Ditta/RTI si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Campania ed alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 8 - Importo contrattuale e corrispettivi del servizio

Il corrispettivo del servizio è composto dal canone mensile riferito alla disponibilità e manutenzione degli elicotteri presso le basi nonché a tutte le altre attività previste all'art. 2 del Capitolato, per la durata di un mese o frazione di esso espressa in trentesimi, e dal corrispettivo per le ore di volo che si intende riferito ad ogni ora effettiva di volo inerente il servizio o frazione di essa espressa in sessantesimi. Il corrispettivo complessivo presunto del servizio è fissato in € .....,..... (.....), Iva esclusa, pari alla somma del valore offerto per la componente di canone fisso moltiplicata per la durata del contratto in mesi e il valore offerto per ora di volo moltiplicato il numero presunto di ore di volo/anno per il numero di anni di durata del contratto. La Ditta/RTI dichiara che il pagamento del corrispettivo di cui sopra compensa tutti gli oneri imposti con il presente contratto e tutto quanto occorre per la corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento secondo le più elevate regole d'arte, secondo le prescrizioni/condizioni stabilite dal contratto, nonché l'assolvimento di tutti gli adempimenti ed obblighi con il medesimo assunti, e nel rispetto delle prescrizioni di legge, regolamento o di ogni ulteriore atto normativo applicabili al rapporto di che trattasi. I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura del Servizio, anche dell'erogazione delle prestazioni accessorie e, comunque, di ogni attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte. Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dalla Ditta/RTI aggiudicataria in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime relativamente alle attività e modalità di erogazione delle stesse previste nel Capitolato, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/a ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti alla Ditta/RTI medesima dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità. La Ditta/RTI non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto all'art. 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Articolo 9 - Sospensione e revoca della licenza

In caso di revoca o sospensione delle licenze, revoca o sospensione delle certificazioni rilasciate dall'Autorità Aeronautica nonché di impossibilità, dovuta a qualsiasi causa, a proseguire l'attività, la Ditta/RTI ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione alla Regione e di cessare immediatamente il servizio. La Ditta/RTI deve

trasmettere/comunicare alla Regione; 1) copia di qualsiasi provvedimento emanato dall'Autorità Aeronautica competente relativo agli elicotteri in servizio, al personale tecnico/pilota, alle elisuperfici o alla Ditta/RTI medesima; 2) qualsiasi infortunio relativo al personale in servizio; 3) copia delle segnalazioni afferenti la Sicurezza del Volo che siano riferibili all'attività oggetto del presente contratto; 4) ogni eventuale variazione relativa alla propria sede legale, nonché delle altre variazioni societarie.

Articolo 10 - Tempi e modalità di pagamento

La Ditta/RTI non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando il ritardo nel pagamento ovvero le eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza o sull'entità del medesimo, fatta salva la facoltà del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo l'apposita disciplina in materia di riserve. I corrispettivi spettanti alla Ditta/RTI saranno accreditati sul c.c. bancario/postale n. ..... intrattenuto dal medesimo presso ..... cod. IBAN ..... esonerando la Regione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. Il pagamento del servizio prestato avverrà su presentazione di regolari fatture mensili posticipate, entro i termini e modalità di cui al D.Lgs. 192/2012, previa attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte del Responsabile dell'esecuzione del contatto. La fattura mensile sarà relativa al corrispettivo di cui al presente contratto. I periodi di mancato servizio non danno, comunque, diritto al pagamento della quota dei costi fissi**.** La Ditta/RTI emetterà mensilmente un rendiconto riguardante i servizi prestati da ciascuna sede operativa nel corso del mese. La Regione si riserva 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento del rendiconto per esaminare la congruità dello stesso con i dati di servizio in proprio possesso, al termine dei quali essa potrà emettere il benestare all'emissione della fattura della Ditta/RTI, in caso non vi siano osservazioni nel merito della rendicontazione, ovvero, in caso di osservazioni, richiedere chiarimenti sulle poste economiche indicate nel rendiconto. Non si procederà alla liquidazione delle missioni di volo prive dell'apposita scheda operativa sottoscritta dal medico responsabile della base del servizio di Elisoccorso, dal responsabile di turno della Centrale operativa competente che ha generato l'intervento, dal pilota Comandante, dal Dirigente della Centrale Operativa competente. Le predette schede devono contenere i dati dei tempi effettivi di volo, che sono registrati dal pilota comandante e devono ripetere le corrispondenti registrazioni effettuate nel Quaderno Tecnico di Bordo dell'aeromobile. Ad ogni fattura deve essere allegata una relazione riepilogativa del servizio reso nel mese di competenza, completa dei nominativi del personale che ha effettuato il servizio nella base di riferimento e controfirmata dal Responsabile del Servizio. L'attestazione delle presenze del personale in servizio nelle basi di riferimento dovrà essere effettuata a mezzo badge elettronico. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 48 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione pro quota delle attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Articolo 11 - Penali

Nel caso di mancato adempimento nei tempi e nei modi dovuti, la Regione potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio, addebitando al fornitore inadempiente gli oneri all'uopo sostenuti, salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il risarcimento del maggior danno. Eventuali disservizi saranno soggetti alle penalità previste (Allegato C "Penali" del Capitolato), fatta salva la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in dipendenza degli inadempimenti contrattuali e fatto salvo le implicanze di natura civilistica e/o penale. Le penalità saranno applicate previa istruttoria da parte della Regione ed il relativo importo sarà decurtato dalla prima fattura successiva alla comunicazione della penale da applicare. In caso di incapienza della fattura si procederà all'escussione della cauzione. Le penali non dovranno superare il 10% del valore annuo del Contratto, fatta salva la facoltà per la Regione di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., qualora eccedessero tale limite. L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Regione di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni. Il ritardato adempimento da parte della Ditta/RTI degli obblighi contrattuali entro i limiti previsti dal Capitolato, comporterà il rimborso a favore della Regione delle maggiori spese da essa sostenute per cause imputabili alla Ditta/RTI, nonché il rimborso dei danni conseguenti eventualmente subiti dalla stessa Regione, dopo che sia stata avviata la relativa procedura di risoluzione contrattuale.

Articolo 12 - Divieto di interruzione del servizio

Il servizio di che trattasi è ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere, perciò, interrotto, sospeso ed abbandonato per alcun motivo. La Ditta/RTI si impegna a sostituire tempestivamente i propri operatori che risultassero assenti per qualsiasi causa. Trattandosi di servizio di pubblico interesse, la Ditta/RTI assicura e garantisce l'erogazione del servizio di cui al Capitolato in applicazione della normativa sui servizi definiti come essenziali.

Articolo 13 - Esecuzione in danno

Qualora alla Ditta/RTI venissero sospese o revocate le licenze per cause imputabili alla stessa, la Regione avrà la facoltà di affidare, senza alcuna formalità, l'esecuzione di tali attività ad altri operatori in danno della Ditta/RTI aggiudicataria e di addebitarle i costi sostenuti a fronte degli stessi, detraendo il relativo importo dalla prima fattura utile emessa dalla medesima Ditta/RTI aggiudicataria. In caso di incapienza della fattura si procederà all'escussione della cauzione. In tutti gli altri casi di risoluzione del contratto la Regione avrà il diritto di affidare a terzi l'incarico, o la parte rimanente, in danno della Ditta/RTI inadempiente. L'esecuzione in danno non esonera la Ditta/RTI dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa potrà incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 14 - Subappalto

Il Fornitore non affiderà in subappalto l'esecuzione di alcuna prestazione, ovvero, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, potrà affidare in subappalto in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: …….....…….

L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

1. È fatto divieto alla Ditta/RTI di subappaltare, in tutto o in parte, l'esecuzione del servizio senza il preventivo consenso scritto da parte della Regione, pena la risoluzione del contratto ed il conseguente incameramento della cauzione, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute. Nell'ipotesi di subappalto non autorizzato, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla normativa vigente, la Ditta/RTI dovrà rispondere sia verso l'Amministrazione appaltante sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme e disposizione del presente Contratto compiute dalla ditta subappaltatrice.
2. Il Fornitore, al fine dell'autorizzazione del subappalto, deve depositare presso la Regione Campania, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione richiederà al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
4. E' fatto obbligo alla Ditta/RTI di trasmettere alla Regione, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. Qualora la Ditta/RTI non trasmetta le fatture quietanzate entro il termine predetto, la Regione ha la facoltà di procedere alla sospensione dei successivi pagamenti.
5. La Ditta/RTI non può applicare alla ditta subappaltatrice un ribasso superiore al 20%; il ribasso applicato dovrà essere espressamente indicato nel contratto di subappalto.
6. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
7. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
8. In caso di subappalto autorizzato resta ferma la responsabilità della Ditta/RTI sia dal punto di vista civile che amministrativo, per tutte le prestazioni eseguite dai subappaltatori, del rispetto dei tempi, delle modalità e delle caratteristiche qualitative delle forniture che continua a rispondere di tutti gli obblighi contrattuali.
9. La Ditta/RTI è tenuta, altresì a far rispettare ai subappaltatori gli obblighi previsti dalla osservanza delle disposizioni normative richiamate nel Capitolato, facendo presente che in caso di inadempienze, la

Regione, effettuati i dovuti riscontri, applicherà nei confronti della Ditta/RTI quanto previsto dal Capitolato.

10. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Regione, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. La Ditta/RTI è responsabile dei danni che dovessero derivare alla o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
11. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
12. La Ditta/RTI ed il subappaltatore assicureranno, nei rispettivi rapporti contrattuali, gli obblighi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
13. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 15 - Verifica di Conformità

L'attività di verifica di conformità è disciplinata dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, si deve accertare che:

le prestazioni effettuate dall'esecutore siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché delle eventuali leggi del Settore; che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, fermo restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Le attività di verifiche saranno svolte all'inizio dell'attivazione del servizio, sulle due Basi di Napoli e Salerno e durante l'esecuzione delle prestazioni con riferimento alle attività oggetto del contratto. La Ditta/RTI dovrà fornire, su richiesta della Regione, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di collaudo. La Ditta/RTI dovrà dare copia alla Regione preliminarmente alla verifica di conformità, di tutta la documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed internazionali.

La regolare verifica di conformità non esonera comunque la Ditta/RTI per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento delle verifiche, bensì accertati successivamente. In tal caso la Ditta/RTI è invitata dalla Regione ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate. In assenza della Ditta/RTI o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati della Regione, fa egualmente stato contro di essa.

Articolo 16 - Risoluzione

Al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il contratto in oggetto potrà essere risolto di diritto dalla Regione con preavviso di 48 (quarantotto) ore, mediante semplice

comunicazione scritta alla controparte a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, previa contestazione scritta e decorso il termine di 10 (dieci) giorni fissato per la presentazione delle controdeduzioni.
La risoluzione contrattuale sarà operata in danno della Ditta/RTI, con le connesse responsabilità in tema di ristoro dei danni cagionati alla Regione, compresi quelli per l'espletamento della nuova gara e le spese sostenute medio-tempore fino all'aggiudicazione definitiva ed attivazione del nuovo rapporto contrattuale. Fermo restando quanto stabilito in materia di penali gli eventuali importi maggiori che la Regione dovesse sostenere per garantire la regolare fornitura degli elicotteri per il servizio aggiudicato alla Ditta/RTI inadempiente, nei limiti di vigenza del contratto, saranno addebitate alla Ditta/RTI medesima, trattenendo quanto dovuto sui pagamenti che fossero ancora da fare o incamerando la quota corrispondente del deposito cauzionale. La risoluzione comporta l'incameramento da parte della Regione della cauzione prestata e il risarcimento dei maggiori danni consequenziali. Oltre ciò sono salve tutte le altre ed eventuali misure che la Regione intenderà porre in essere per tutelare il proprio diritto presso le sedi giudiziarie competenti. La Regione ha diritto di risolvere il contratto qualora fossero adottati nei riguardi della Ditta/RTI uno dei provvedimenti di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, nonché agli artt. 10 ter, quater e quinques della legge 31.05.1965, n. 575 e s.m.i.:

a) ritardo di oltre 30 (trenta) giorni lavorativi per l'attivazione del servizio;

b) verificarsi di 3 (tre) consecutive inadempienze e/o formali contestazioni di particolare gravità nel corso di un singolo anno di contratto;

c) sospensione o revoca delle Licenze di esercizio, del COA (Certificato di Operatore Aereo) o limitazioni tali da non consentire lo svolgimento delle prestazioni contrattuali contenute nel Capitolato;

d) in caso di grave e/o reiterato inadempimento, ex art. 1453 c.c., degli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti sulla circolazione aerea o dalle clausole che disciplinano l'intero rapporto;

e) in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara o previsti dal Capitolato, ovvero il verificarsi di una delle cause di esclusione dalla stessa gara;

f) per impossibilità sopravvenuta, ex art. 1463 c.c.;

g) al verificarsi dei seguenti eventi costituenti causa di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.:

    1. ritardo di oltre 15 giorni nella presentazione di copia di tutte le certificazioni ed abilitazioni del personale di condotta o tecnico sostitutivo in caso di avvicendamento degli equipaggi;

    2. il mancato intervento non giustificato da forza maggiore;

    3. il mancato rispetto, per tre volte in un anno, delle modalità di sostituzione degli elicotteri in manutenzione o in avaria, di cui all'art. 12.2 del Capitolato;

    4. la irregolare sostituzione del personale di Condotta e Tecnico con personale non avente i requisiti previsti da Capitolato non sanata nel termine di 15 giorni.

    5. la mancata attivazione o rinnovo delle polizze assicurative previste dall'art. 19 del Capitolato;

6. la mancata manutenzione prevista dai manuali di manutenzione e dalla normativa vigente dei singoli elicotteri;
7. inadempienze che comportino, singolarmente o cumulativamente, l'applicazione di penali superiori al 10% del valore del contratto;
8. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
9. mancata reintegrazione del deposito cauzionale entro il termine previsto dall'Articolo 5 del presente Contratto;
10. mancata presentazione presso la base operativa di riferimento all'inizio del servizio dell'elicottero in configurazione completa corrispondente alle specifiche e dotato di tutti gli equipaggiamenti previsti dal Capitolato;
11. sospensione del servizio senza giustificato motivo;
12. perdita giuridica della esercenza/disponibilità dell'aeromobile;
13. in caso di grave e reiterato inadempimento ed accertate violazioni sulla sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale i ai requisiti qualitativi minimi necessari all'espletamento del servizio;
14. reiterate violazioni delle modalità operative previste dal Capitolato, contestate per iscritto;
15. impiego di tecnici di manutenzione e membri di equipaggio di condotta privi dei requisiti previsti dal Capitolato;
16. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
17. cessazione di attività della Ditta/RTI, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta/RTI;
18. eventuale cessione o subappalto non autorizzati, ferme restando le previsioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
19. il mancato adempimento dell'obbligo di tracciabilità, riferito anche ai subappalti, come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010, fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla medesima legge;
20. la mancata immediata notifica alla Regione di eventi o situazioni che possano limitare o interrompere la corretta esecuzione del servizio (sospensione o revoca di licenza, sospensione delle certificazioni rilasciate dall'Autorità aeronautica, nonché l'impossibilità dovuta a qualsiasi causa a proseguire l'attività).

Articolo 17 - Modifica in riduzione o in aumento

Nel periodo di applicazione del contratto possono verificarsi situazioni o eventi che richiedono una modifica in riduzione o in aumento dei servizi prestati dalla Ditta/RTI. Nel caso di riduzione la Regione dà preavviso scritto con Raccomandata A.R. dando indicazione del servizio inerente alla riduzione. Alla corrispondente indicata data di cessazione terminano anche i relativi compensi alla Ditta/RTI, che non avrà altro da richiedere a tale titolo.

La Ditta/RTI è obbligata a eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923, n. 2440. Oltre questo limite la Ditta/RTI avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danno.

Articolo 19 - Verifica, sorveglianza e monitoraggio sulla corretta esecuzione del contratto

La Regione provvederà al controllo e la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni. La Ditta/RTI è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, della perfetta erogazione del servizio e dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti. Il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto impegnate nella gestione dell'appalto sono legittimati a effettuare verifiche periodiche programmate, nonché sopralluoghi a terra e in volo, anche senza preavviso, senza ostacolare le attività di soccorso, presso le basi operative HEMS della Ditta/RTI o altre elisuperfici utilizzate per il servizio, per effettuare la visione e/o la fotocopiatura di qualsiasi atto o documento in esse custodito, nonché l'accesso a studi, statistiche e manuali comunque prodotti e inerenti al servizio, sempre nel pieno rispetto e con l'esplicito impegno a rispettare le leggi della privacy e del segreto industriale. Qualora emergano, a seguito delle verifiche e controlli, oggettive responsabilità della Ditta/RTI, si potrà procedere alla ufficiale contestazione dei fatti e all'eventuale applicazione di penali.

Articolo 18 - Cessione del contratto e dei crediti

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Articolo 19 - Sostituzione del personale

La Regione potrà richiedere a suo insindacabile giudizio la sostituzione di coloro che abbiano determinato il verificarsi di gravi e documentati motivi d'incompatibilità con le finalità operative del servizio o con il decoro dell'Istituzione.

Articolo 20 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente

La Ditta/RTI è obbligata ad applicare quanto previsto dai contratti collettivi ed accordi integrativi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le prestazioni, nonché da tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla normativa vigente. La Ditta/RTI è altresì responsabile per eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi lavoratori. La Regione potrà, in ogni caso, richiedere in merito gli opportuni accertamenti ai competenti Uffici. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione si riserva la facoltà di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della Ditta/RTI per la prestazione del servizio e di procedere in caso di crediti insufficienti allo scopo all'escussione della garanzia fideiussoria. È a carico della Ditta/RTI, inoltre, ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro, compreso la nomina di un responsabile del servizio prevenzione e protezione. Resta inteso che, in ogni caso, la Regione non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta/RTI ed il personale da questa dipendente. In tutti i casi di inosservanza delle predette norme, è prevista l'applicazione di penali come descritto nell'Allegato C "Penali" del Capitolato. La persistente violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Articolo 21 - Adempimenti di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001

Nel rispetto dell'art. 53, comma 16 ter del D.L.gs n. 165/2001 la ditta deve dichiarare di "non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione regionale nei loro confronti, per il triennio successivo alla loro cessazione dal rapporto di lavoro".

Articolo 22 - Clausola di manleva

La Ditta/RTI tiene indenne la Regione da responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione del servizio e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. In tutti i casi si stabilisce che il personale impegnato dalla Ditta/RTI non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

Articolo 23 - Obblighi derivanti dal protocollo di legalità

Ai fini dell'osservanza di quanto disposto nel "Protocollo di legalità in materia di appalti", siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in data 1° agosto 2007 ed approvato con delibera di Giunta Regionale del 08/09/2007, la Ditta/RTI si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Articolo 24 - Recesso dal contratto

La Regione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all'appaltatore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso la Regione sarà tenuta al pagamento: 1) delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Regione; 2) delle spese sostenute dall'appaltatore; 3) di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Regione.

Articolo 25 - Trattamento dei dati personali

La Ditta/RTI autorizza la Regione al trattamento dei dati personali, secondo quanto stabilito dal Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679 (GDPR), anche in relazione ad eventuali verifiche presso soggetti terzi. A tale fine la Ditta/RTI dichiara di essere a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati personali che deriverà dall'esecuzione del presente contratto.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da eventuali responsabilità circa meri errori materiali e/o di compilazione ovvero derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, liceità e nell'osservanza delle misure di sicurezza.

Articolo 26 - Spese di contratto e trattamenti fiscali

Sono a carico della Ditta/RTI le spese di bollo e registrazione del presente contratto, nonché le tasse ed i contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione con la sola esclusione dell'Imposta di Valore Aggiunto (I.V.A.) che sarà a carico della Regione. La Ditta/RTI dichiara a tutti gli effetti di legge che l'appalto per la fornitura dei beni e servizi di cui al presente contratto è effettuato nell'esercizio di impresa, ex D.P.R. 26/10/1972 n. 633 art. 4 e s.m.i., e pertanto è soggetto all'I.V.A. ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. citato. Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

Articolo 27 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alla vigente normativa sia statale che comunitaria.

Articolo 28 - Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co 2, cod. proc. civ., ed espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice. La presente clausola di deroga alla competenza territoriale con previsione esclusiva del Foro di Napoli è pattuita nell'esclusivo interesse della Regione. Conseguentemente quest'ultima potrà adire sia al Foro suddetto, sia a quello competente per legge, mentre la controparte potrà adire esclusivamente il Foro di Napoli prescelto.

---

lo Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da n. ___ pagine per intero e quanto della presente.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f), del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice dell'amministrazione digitale. Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, c.d. Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Napoli, lì ……..

Il sottoscritto _____ quale _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati: ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 1 - Premesse
Articolo 2 - Oggetto del contratto
Articolo 3 - Decorrenza e durata del contratto
Articolo 4 - Responsabile dei Rapporti contrattuali
Articolo 5 - Polizza fideiussoria ed assicurativa
Articolo 6 - Oneri ed obblighi a carico della Ditta/RTI
Articolo 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 8 - Importo contrattuale e corrispettivi del servizio
Articolo 9 - Sospensione e revoca della licenza
Articolo 10 - Tempi e modalità di pagamento
Articolo 11 - Penali
Articolo 12 - Divieto di interruzione del servizio
Articolo 13 - Esecuzione in danno
Articolo 14 - Subappalto
Articolo 15 - Verifica di Conformità
Articolo 16 - Risoluzione
Articolo 17 - Modifica in riduzione o in aumento
Articolo 18 - Cessione del contratto e dei crediti
Articolo 19 - Sostituzione del personale
Articolo 20 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente

Articolo 21 - Adempimenti di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001
Articolo 22 - Clausola di manleva
Articolo 23 - Obblighi derivanti dal protocollo di legalità
Articolo 24 - Recesso dal contratto
Articolo 25 - Trattamento dei dati personali
Articolo 26 - Spese di contratto e trattamenti fiscali
Articolo 27 - Norme di rinvio
Articolo 28 - Foro competente